

REGOLAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Approvato con delibera consiglio comunale n.16 del 25.09.2012

SOMMARIO

Articolo 1) OGGETTO DEL REOLAMENTO

Articolo 2) PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3) SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4) DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 5) DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

Articolo 6) DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINICIPALE

Articolo 7) ESENZIONI

Articolo 8) DENUNCE E COMUNICAZIONI

Articolo 9) VERSAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Articolo 10) QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 11) ACCERTAMENTI

Articolo 12) ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 13) FUNZIONARIO RESPONSABILE Articolo 14) RIMBORSI

Articolo 15) RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

Articolo 16) CONTENZIOSO

Articolo 17) NORME DI RINVIO

Articolo 18) ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Terranova di Pollino, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23, recante “ *disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale* ”, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Terranova di Pollino, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.

2. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n.23/11 d del D.L. n.201/2011 sono così definiti:

fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;

area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un Regolamento Urbanistico.

terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata all'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli che si trovano nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, ai sensi dell'art.9 comma 8 D.Lgs n.23/2011, il Comune di Terranova di Pollino è un Comune totalmente montano.

area fabbricabile posseduta da agricoltori: sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.9 D.Lgs. N.504/1994,sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo -pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

Definizione di *abitazione principale*:

a) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da quei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a condizione che non sia locata;

pertinenza dell'abitazione principale : si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 , nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

ART.3

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Soggetti passivi dell'imposta municipale unica sono il proprietario di immobili , inclusi i terreni e l'edificabilità, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale (con iscrizione al pubblico registro-catasto e/o autocertificazione della proprietà) di usufrutto ,uso, abitazione, enfiteusi, superficie da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

L'imposta è altresì dovuta, a titolo di diritto di abitazione, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario

ART.4

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile de terminato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs n. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 così come segue:

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del **5 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

a- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 ;

e- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorre dal 1° gennaio 2013;

f- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastali C/1;

Per *i terreni agricoli*, e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al successivo punto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato

d

el 25

per cento

ai sensi dell'art.3, comma 51 della legge n.662/96, un moltiplicatore pari a **135**.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a

110

;

La base imponibile è ridotta del **50%**:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs n.42/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P R. n.445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Per le aree fabbricabili:

Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza di contenzioso l'Amministrazione determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs n.504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore ,nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.

Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati nelle deliberazioni annuali, non si dà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza dovuta.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area , sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui in fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area ,senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

ART.5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo del D.L. n.201/2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 ,comma 3 , del D.Lgs n. 360/98 (MEF), e i suoi effetti retroagiscono al

1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

ART.6

ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende per **abitazione principale** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si precisa che, per essere considerata abitazione principale tali presupposti devono necessariamente sussistere contemporaneamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, viene assimilata all'abitazione principale la seguente casistica:

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulta locata.

b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da quei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non sia locata;

Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenzialen per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze possono essere previste le seguenti agevolazioni:

- l'aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento**. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a **0,2 punti** percentuali:

- detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi ,la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 , tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio ENTRO IL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA', purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, in ogni caso, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione , con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui al precedente art.4 , fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

La Detrazione , senza la maggiorazione prevista per i figli , è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli ISTITUTI autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

ART.7

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta municipale unica (IMU) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi ,dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n.23/2011 e dall'art.7, comma 1, lettere b, c, d, e, f, h, ed i ; del D.Lgs n.504/92.

L'esenzione prevista al punto i) del citato articolo 7 del D.Lgs n. 504/92 ,si applica soltanto ai fabbricati il cui utilizzo è destinato esclusivamente allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali,previdenziali, sanitarie, didattiche,ricettive,culturali, ricreative,sportive e religiose. Sono, altresì, esenti dall'imposta:

- **i terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina ,di cui all'art.15 della legge n.984/77 e ai sensi dell'elenco di cui alla circolare n.9 del 14 giugno 1993; il Comune di Terranova di Pollino è ricompreso nel suddetto elenco fra i Comuni montani, come specificato al precedente articolo n.2 del suddetto regolamento;

- **i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui alla legge n.133/1994 , ricadenti in zone montane o di collina di cui all'elenco ISTAT il Comune di Terranova di Pollino risulta classificato tra i Comuni montani di cui al suddetto elenco.

Art. 8

DENUNCE E COMUNICAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta , utilizzando il modello approvato con il decreto di cui dall'articolo 9, comma 6, del D.Lgs.n.23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili , valgono anche con riferimento all'IMU.

ART.9

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **€ 12,00** .Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto o di saldo.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in

due rate di pari importo , scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per l'anno

2012 è nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per la sola abitazione principale in tre rate : 16 giugno; 16 settembre e 16 dicembre . L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà immobiliare.

Il versamento dell'imposta IMU viene effettuato dal contribuente mediante modello F24 o con diverse modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in deroga all'art.52 del D.Lgs n.446/97 secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs n.241/97.

ART.10

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n.201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentali non esenti , l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo del su menzionato articolo 13.

La quota riservata allo Stato non si applica altresì: immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

Art. 11

ACCERTAMENTI

Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli art. 10, comma 6, 11. commi 3, 4 e 5 ,12 14 e 15 del citato D.Lgs n.504/92 e l'art. 1, commi dal 161° 170, della legge n.296/2006.

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso ,parziale o tardivo versamento , con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta ,dalle sanzioni e dagli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo notificatore.

Con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del citato D.Lgs n. 446/97, il Comune può introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato D.Lgs n. 218/97, nonché gli strumenti di deflazione del contenzioso, prevedendo che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza maggiorazione di interessi.

Art. 12

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3 Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro **12,00**.

4. Nell'ambito dell'attività di controllo del tributo, con atto della Giunta Comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

ART.13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 L' Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 14

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3 Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art.13.

ART.15

RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di **I.M.U.**, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si

riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico- edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente con le modalità previsto dall'art.13 del D.Lgs n.504/92.

ART.16

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento l'avviso di mo

ra, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs n.546/92.

Art. 17

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti a ll'imposta municipale propria sperimentale, al Regolamento comunale generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

ART.18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.